



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**

In data **16 Aprile 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Virginia Sarni, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **VERCONSULT S.P.A.**, al fine di esperire l'esame congiunto previsto dall'art. 2 del DPR 218/2000, propedeutico alla richiesta del trattamento di **CIG in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92** "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e ss.mm.ii.

Sono presenti:

- per la VERCONSULT S.P.A. Calanchi Maria Cristina, assistita da Elsa Mora;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le Federico Antonelli giusta delega agli atti del Ministero;
- per la FISASCAT CISL Naz.le Mario Piovesan;
- per la UILTUCS Naz.le Antonio Vargiu;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi;
- E' presente per le RSA la sig.ra Cristiana Sereni.

**PREMESSO CHE**

- la **VERCONSULT S.P.A** (d'ora in poi Società) sulla base di verbale di accordo sottoscritto in sede ministeriale il 10.02.2014 ha già presentato istanza, al competente Ufficio, al fine di accedere al beneficio della Cassa Integrazione Guadagni in deroga per un numero massimo di 67 dipendenti per il periodo dal 01.01.2014 al 31.03.2014;
- la suddetta Società, per il tramite di Evoluzione, con nota del 28.03.2014 (Prot.n. 32/0007574/MA003.A001 del 08.04.2014) ha richiesto all'istituito Ministero un incontro ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 218/2000 utile all' esperimento dell'esame congiunto propedeutico alla richiesta di un nuovo periodo di Cig in deroga nell'ambito della cd. prima concessione;
- il Ministero, pertanto, con nota del 10.04.2014 (Prot. n. 32/0007860/MA003.A001) ha convocato formalmente le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società, come sopra rappresentata ha innanzitutto comunicato l'evoluzione della situazione aziendale in merito alla richiesta di concordato preventivo cd. con riserva ancora in fase istruttoria e allo stesso tempo ha precisato che, nel corso del precedente periodo di cassa in deroga, n.12 risorse si sono volontariamente dimesse, n.7 risorse hanno richiesto l'aspettativa a fronte della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato presso altre aziende e n. 12 risorse sono state riassorbite al fine di coadiuvare le attività della procedura concorsuale in fieri. La Società ha inoltre

precisato di aver già attivato gli strumenti previsti nel piano di gestione degli esuberanti e che, pertanto, proseguirà nella realizzazione dello stesso onde poter raggiungere i risultati sperati in termini di riduzione/ ricollocazione delle risorse esuberanti. A fronte di tale scenario la Società ritiene indispensabile il ricorso ad un nuovo periodo di Cassa in deroga (nell'ambito della cd. prima concessione) a favore del personale che residua rispetto alle suddette operazioni, la cui entità e dislocazione territoriale verrà di seguito specificata, a cui si accompagnerà comunque la realizzazione delle misure oggetto del piano di gestione degli esuberanti di cui si dirà nel dispositivo del presente verbale;

- in esito a quanto su esposto, le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere allo strumento della Cig in deroga, al fine di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori interessati.

## CONSIDERATA

**La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64** dispone che *".. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2,"* così come rifinanziato per l'annualità 2014 dal comma 183 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014)

## ATTESA

L'emanazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla determinazione dei criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, **previsto dall'art. 4, comma 2 del D.L. 21.05.2013, n.54 convertito con modificazioni, dalla Legge 18.07.2013, n.85.**

La sottoscrizione dell'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per il 2014.

## TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E ATTESO

**Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.**

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro (Div. IV), istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga, a decorrere dal 01.04.14 e sino al 30.06.14**, per un numero massimo di **36 lavoratori**, ripartiti come di seguito specificato:

REGIONE CAMPANIA:	n. 2 lavoratori ( di cui n. 1 P.T. al 75%);
REGIONE EMILIA ROMAGNA:	n. 2 lavoratori ;
REGIONE LAZIO:	n. 4 lavoratori;
REGIONE LIGURIA:	n. 2 lavoratori;
REGIONE LOMBARDIA:	n. 21 lavoratori ( di cui n. 6 PT, 1 al 62,50% e n. 5 al 75%);
REGIONE PIEMONTE:	n. 1 lavoratore;
REGIONE PUGLIA:	n. 2 lavoratori;
REGIONE SICILIA:	n. 2 lavoratori;

2. I lavoratori, nel numero massimo e nella collocazione su indicata, saranno sospesi in **CIG in deroga fino ad un massimo delle zero ore**, a fronte del progressivo esaurimento delle attività ancora in essere e della messa a disposizione di alcuni profili amministrativi della sede di Milano a favore dell'attività del concordato Preventivo richiesto. Verrà applicato il criterio della rotazione tra il personale di sede tenuto conto della fungibilità dei profili professionali dei singoli lavoratori.
3. La Società anticiperà il pagamento dell'Integrazione salariale alle normali scadenze di paga.

4. Le Parti concordano di incontrarsi a livello territoriale periodicamente e su richiesta di parte al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione della Cig ed anche l'evoluzione della situazione aziendale.
5. Le Parti convengono quale Piano di gestione degli esuberi il ricorso ai seguenti strumenti:
  - **Outplacement** : la Società si impegna, a fronte della richiesta avanzata dai singoli lavoratori, ad attivare percorsi di outplacement che possano favorire la ricollocazione anche presso terzi del personale in cassa;
  - **Formazione e riqualificazione**: la Società si attiverà presso le Istituzioni locali al fine di avviare dei percorsi di riqualificazione/formazione anche tesi al ricollocazione presso terzi dei lavoratori sospesi in Cigs; a tal fine le Parti si impegnano laddove possibile, ad attivare gli strumenti messi a disposizione dal fondo interprofessionale FORTE a cui la Società aderisce.
  - **Mobilità volontaria**: La Società aprirà nel corso della fruizione della Cig in oggetto delle procedure di licenziamento collettivo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione che possano permettere al personale che volontariamente vi aderisca, la fuoriuscita non traumatica anche tesa alla ricollocazione presso terzi. A tal proposito la Società si dichiara disponibile ad offrire ai volontari incentivi all'esodo nelle modalità, nei tempi e nelle condizioni che verranno meglio dettagliate in separate intese tra le Parti Sociali.
6. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo
7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
8. La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
9. Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia e Sicilia ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti dichiara esperita e positivamente conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art.2 D.P.R. 218/2000 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Roma 16.04.2014

Letto, confermato e sottoscritto

VERCONSULT SPA





OO.SS.

  
  


ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

